

ACCORDO QUADRO REGIONALE

VALLE D'AOSTA

per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi della regione Valle d'Aosta

7 novembre 2022

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 30 MARZO 2015

Parti stipulanti

Confcommercio Valle d'Aosta

E

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro SU Valle d'Aosta

E

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

Testo dell'accordo

Premesso che:

a) in data 2 novembre 2011 sono state convocate le OO.SS. CGIL -FILCAMS, CISL-FISASCAT E UIL-UILTUCS e l'ANCL da parte di CONFCOMMERCIO VDA;

b) in data 30 marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di accordo del c.c.n.l. del terziario, distribuzione e servizi introducendo all'art. 66-bis del c.c.n.l. una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche.

c) Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il c.c.n.l. del terziario, distribuzione e servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale


secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il c.c.n.l. TDS, la individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo;

d) l'economia del territorio della regione Valle d'Aosta, è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che, anche i livelli occupazionali, ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono conseguentemente le aziende che applicano il c.c.n.l. TDS con sede o unità locale nei comuni delle Valle d'Aosta o semplicemente in zone non c.d. turistiche ma collegate al flusso turistico stagionale, che sono fortemente condizionate con un'attività stagionale concentrata nel periodo estivo e invernale, con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono influenzati e da essa dipendono;

e) anche nel Settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;

f) l'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, novellato dal Decreto Di-

gnità, disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, facendo comunque salve le attività



stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi precisando che fino alla adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525;


g) l'art. 23, comma 2, lett. c) prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, di cui all'art. 21, comma 2;

h) l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1;

i) l'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 statuisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi;

j) nella circolare del Ministero del lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;

k) Il c.c.n.l. del terziario, distribuzione e servizi, siglato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato



conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche ed affida alle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato c.c.n.l. la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica.


Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto collettivo territoriale;

2) in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente c.c.n.l. del terziario, distribuzione e servizi, sottoscritto da Confcommercio imprese per l'Italia, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, i quali, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, le Parti individuano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal CCNL e per gli effetti di cui agli art. 19, comma 2; art. 21, comma 1; art. 21, comma 2; art. 23, comma 2, lett. c) ed art. 23, comma 1 del D.Igs n. 81/2015, come località a prevalente vocazione turistica tutti i comuni delle Valle d'Aosta;

3) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal c.c.n.l. terziario distribuzione e servizi, si individua quale periodo di effettiva stagionalità turistica l'anno civile inteso dal 01/01 al 31/12;

4) La durata massima di uno o più contratti stagionali, per effetto di proroghe e/o rinnovi, per ogni singolo anno civile, non potrà superare i 10 mesi.



5) il presente accordo potrà essere applicato unicamente dai datori di lavoro che applicano il c.c.n.l. del terziario, distribuzione e servizi stipulato in data 30 marzo 2015 (e successive proroghe e/o rinnovi) da Confcommercio imprese per l'Italia e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, con sede o unità locale nei comuni della Valle d'Aosta.

5) Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31 dicembre 2024; le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 maggio di ogni anno per valutare l'andamento della stagione e la corretta applicazione del presente accordo, anche al fine di apportare delle integrazioni e/o delle modifiche che si rendessero necessarie.

Confcommercio Valle d'Aosta

ANCL-VDA

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

adimpl. ba.
